

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP: G19I17000170005

CIG: 7290543A66

**SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE E
DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**

Malè novembre 2017

PREMESSA

La Comunità della Valle di Sole in forza delle deleghe e delle convenzioni sottoscritte con i Comuni della Valle di Sole gestisce:

- il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio della Valle di Sole;
- n. 11 Centri di Raccolta Materiali dislocati su tutto il territorio della Valle nei quali vengono conferiti dalle utenze domestiche materiali riciclabili e non, e dalle utenze non domestiche i materiali assimilati agli urbani;
- n. 1 centro integrato, ubicato nel Comune di Dimaro Folgarida, fr. Monclassico, composto da CR comunale, CRZ e Stazione di trasferimento nella quale vengono provvisoriamente stoccati i materiali provenienti dai CR prima di essere trasportati in centri specializzati da ditte autorizzate per il recupero e/o smaltimento;
- n. 1 stazione di trasferimento, ubicata presso la ex discarica nella frazione di Monclassico, nella quale vengono temporaneamente depositati i Rifiuti Solidi Urbani raccolti sul territorio, che verranno successivamente caricati in container; la frazione biodegradabile di cucine e mense (organico), ed il materiale biodegradabile lignocellulosico (verde).

L'Ente gestore non è in grado con il proprio personale attualmente in forza di svolgere tutte le mansioni necessarie per il buon espletamento del servizio sopra descritto e ritiene pertanto necessario affidare alcune mansioni a ditta esterna a supporto del personale della Stazione Appaltante.

Considerato l'alto valore sociale perseguito dalle Cooperative sociali di tipo B, si ritiene opportuno riservare la partecipazione alla gara in oggetto del presente capitolato, soltanto a tale tipologia di cooperativa, che realizza attività economiche attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Tale scelta è conforme all'applicazione dell'articolo 39 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 805 del 27 aprile 2011, n. 2095 del 29 novembre 2014 e successive (ultima deliberazione del 02 febbraio 2015) riguardanti le linee guida per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B e per la disciplina dell'obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di forniture di beni e servizi.

Art. 1- Forma di contrattazione e costi presunti d'appalto

Per l'assegnazione del servizio sarà indetta una trattativa privata previo confronto concorrenziale espressa nelle forme dell'art. 21, comma 2 lett. h) della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i. con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come definita dall'articolo 17, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, tenendo presente che il costo annuo presunto è di Euro 170.000,00.= (Euro centosettantamila/00) al netto dell'IVA, di cui 2.980,00 come costo sicurezza non soggetto a ribasso.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri specifici per la prestazione dei servizi amministrativi, di manutenzione e di movimentazione di materiali, come di seguito descritti:

- N. 1 addetto per le attività di front office/back office da espletarsi negli uffici della stazione di trasferimento, presso l'ex discarica di Monclassico;
- N. 1 addetto per le attività di front office/back office presso il centro integrato;
- N. 1 addetto per la manutenzione e movimentazione dei materiali riciclabili presenti nel centro integrato;
- N. 1 addetto per il servizio di controllo, manutenzione e movimentazione dei cassonetti e/o campane dislocati su tutto il territorio della Valle di Sole, con applicazione di tutto ciò che è necessario per il corretto funzionamento ed identificazione del dispositivo stesso;
- N. 2 addetti per il servizio a supporto e/o controllo alle attività inerenti le raccolte differenziate presso il CR Comunale di Vermiglio, come pure sulle aree del territorio del comune stesso nonché della stazione turistica periferica del Passo del Tonale;
- N. 1 addetto con funzioni amministrative presso gli uffici della Comunità della Valle di Sole; per aggiornamento continuo dati relativi ai dispositivi elettronici collegati alle strutture e/o cassonetti esistenti sul territorio con apposito programma di gestione messo a disposizione dalla stazione Appaltante;
- N. 1 addetto con funzioni tecnico/amministrativo per servizio back/office, presso gli uffici della Comunità della valle di Sole.

Art. 3 – Giorni e orario di servizio

I servizi dovranno essere svolti nelle giornate dal lunedì al venerdì. Gli orari di esecuzione dei singoli servizi saranno concordati tra il Responsabile della Ditta Aggiudicataria del servizio ed il Responsabile del Servizio Tecnico, Edilizia Abitativa, Tutela dell'Ambiente e del Territorio della Comunità della Valle di Sole.

L'Aggiudicatario deve organizzare i servizi oggetto del presente appalto con il proprio personale, assumendosi, con l'attenzione dovuta, tutti gli oneri previsti all'articolo 3 del presente capitolato.

Il servizio non sarà svolto durante i periodi di ferie e di permessi retribuiti (n. 30 giorni/anno) che dovranno comunque essere, di volta in volta, concordati fra l'Aggiudicatario ed la stazione appaltante.

Nel caso di giorni di malattia superiori a 15 (lavorativi), l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'addetto con personale avente la stessa formazione scolastica e le stesse capacità professionali senza oneri aggiuntivi, per darne il servizio completo.

Il servizio dovrà essere svolto in modo da garantire la buona conservazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature, fatta salva la normale usura degli stessi causata dall'utilizzo.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire lo svolgimento dei servizi oggetto del capitolato attraverso le seguenti figure del CCNL Cooperative Sociali:

Mansione	Livello	Ore Settimanali	Periodo di servizio
n. 1 operaio	C1	36	annuale
n. 1 impiegata	C1	36	annuale
n. 1 operaio	B1	28	annuale
n.1 operaio	B1	36	annuale
n. 1 operaio	B1	7	annuale
n.1 impiegato	B1	36	annuale
n.1 impiegato	B1	20	annuale
n. 1 impiegato	B1	20	Mesi di febbraio/marzo

Il personale in servizio dovrà essere sempre dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

Il personale impiegato dall'Aggiudicatario dovrà avere maturato negli ultimi cinque anni un'esperienza minima per ogni ruolo pari a 12 mesi, per almeno l'80% del personale. In caso di sostituzione di personale, il personale subentrante dovrà possedere gli stessi requisiti di quello sostituito.

Art.5 - Obblighi a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione Appaltante gli oneri relativi alle piccole attrezzature atte e funzionali ad assicurare la perfetta e tempestiva gestione del servizio in oggetto.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- le norme del codice civile;
- la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 805 del 27 aprile 2011, n. 2095 del 29 novembre 2014 e successive (ultima deliberazione del 02 febbraio 2015) riguardanti le linee guida per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B.

Il contratto, nella maggior parte dei casi corrispondente all'ordine emesso attraverso il sistema MERCURIO-MEPAT, deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7- Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore;
- d) Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto indicato all'articolo precedente.

Art. 8 - Durata del contratto

Il servizio ha inizio dal 01.01.2018 e scadenza il 31.12.2018. In ragione dell'oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno del mese successivo all'aggiudicazione fermo restando il termine ultimo contrattuale.

Art. 9 - Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Per le prestazioni di cui al presente capitolato, verrà riconosciuto all'appaltatore un compenso determinato "a misura" come di seguito specificato.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, sulla base di un costo complessivo del personale impiegato nell'appalto, è stimato in Euro 170.000,00.= (Euro centosettantamila/00) al netto dell'IVA, di cui 2.980,00 come costo sicurezza non soggetto a ribasso.

Il committente ha calcolato l'importo a base di gara tenendo conto del contratto di lavoro, agevolazioni fiscali, incentivi contributivi e livelli professionali necessari all'espletamento del servizio descritti all'art. 3 del presente capitolato.

La ditta in fase di presentazione dell'offerta dovrà rispettare il costo della manodopera stabilito dalle tabelle ministeriali sottoscrivendo la/e dichiarazione/i allegata al presente appalto per ogni inquadramento professionale/retributivo oggetto del servizio/i richiesto/i.

Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

I pagamenti all'aggiudicatario dei servizi erogati avverranno con cadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolari fatture, dopo che il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà effettuato i controlli di cui al presente capitolato di regolare e buona esecuzione del servizio appaltato.

I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Aggiudicatario dovrà compilare e restituire, pena la nullità assoluta del contratto avente ad oggetto quanto previsto nel presente capitolato, il modulo di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - normativa antimafia, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 19 agosto 2010. Qualsiasi pagamento inerente il contratto nonché ogni pretesa, azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori, rimane sospeso sino alla restituzione del modulo, in quanto il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, si deve assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il modulo deve essere ripresentato in caso di variazione dei dati dichiarati.

Art. 15 - Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

L'Aggiudicatario fornisce mensilmente alla stazione appaltante la rendicontazione puntuale del servizio svolto, con l'elenco delle ore giornaliere effettuate da ogni addetto al fine di ottenere l'approvazione prima della contabilizzazione del servizio.

Art. 16 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni

originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 18 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 19 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali del Trentino per i propri dipendenti e si impegna altresì a produrre, su richiesta, la documentazione di pagamento dei contributi INPS e INAIL a favore degli stessi.

Il personale dell'Aggiudicatario, che svolgerà i servizi oggetto del presente Capitolato, dovrà essere assunto con il livello di inquadramento professionale previsto dal C.C.N.L. delle cooperative sociali con integrazione del contratto di secondo livello provinciale delle cooperative

sociali operanti nella Provincia Autonoma di Trento stipulato il 13 dicembre 2002. In particolare, le figure oggetto del presente capitolato dovranno essere assunte con i seguente inquadramento professionale/retributivo:

- n. 1 impiegato, livello B1 - 36 ore settimanali;
- n. 1 impiegato livello C1 - 36 ore settimanali;
- n. 1 addetto livello C1 – 36 ore settimanali;
- n. 1 addetto livello B1 – 28 ore settimanali;
- n. 1 addetto livello B1 – 36 ore settimanali;
- n. 1 addetto livello B1 – 7 ore settimanali;
- n. 1 impiegato livello B1 – 20 ore settimanali;
- n. 1 impiegato livello B1 – 20 ore settimanali (mesi di febbraio/marzo);

L'aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa vigente, assicurando al personale, coinvolto nei servizi oggetto del presente capitolato, una pausa pranzo di minimi 30 minuti al giorno.

L'aggiudicatario si obbliga pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) aggiornato.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, la stazione appaltante ha diritto di adottare le opportune azioni fino alla revoca dell'appalto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'aggiudicatario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario trattenendo le somme dovute dal corrispettivo maturato.

L'aggiudicatario deve espletare il servizio oggetto del presente documento con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, con espresso divieto del subappalto a pena di risoluzione del contratto di appalto.

L'Aggiudicatario è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Comunità della Valle di Sole.

La Comunità della Valle di Sole chiede che sia impiegato personale di provata e sicura affidabilità in tal senso e inappuntabile nei rapporti interpersonali con il personale in servizio; in caso di sostituzione per malattia, ferie, o quant'altro, dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del personale sostituito, che dovrà possedere le medesime caratteristiche sopra richieste.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale che è tenuta ad osservare in quanto cooperativa sociale iscritta nel Registro delle cooperative della Provincia Autonoma di Trento,.

Art. 21 - Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali (con inquadramento descritto all'art. 19) e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto, nell'Allegato - elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

L'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

Art. 22 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 20% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 19.

Art. 23 - Sicurezza

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 24 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante. L'appaltatore

pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Stazione Appaltante per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

- h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
- i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
- m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Museo;
- n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- o) consentire che il Titolare - come imposto dalla normativa - effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
- r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 26 - Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 - Penali

Qualora si verificassero, da parte del aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei dipendenti della Comunità della Valle di Sole, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente documento e dall'offerta presentata, la stazione appaltante procederà alla contestazione scritta delle infrazioni all'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la stazione appaltante addebiterà all'aggiudicatario una penale da Euro 250,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta trattenendola sulle competenze spettanti, ferma restando in ogni caso la risarcibilità degli ulteriori danni subiti; Oltre la terza infrazione, la Comunità della Valle di Sole potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Si ricorda che in caso di applicazione di penale, l'importo della medesima è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro al 3 % e non è soggetto a IVA.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14 del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto; eventuali ulteriori casi di grave inadempimento:
- i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- m. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nel termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 - Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Valle di Sole, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Valle di Sole;

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 32 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 - Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

Allegato "Elenco Personale"

sommario

PREMESSA.....	2
Art. 1- Forma di contrattazione e costi presunti d'appalto	2
Art. 2 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 3 – Giorni e orario di servizio.....	3
Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art.5 - Obblighi a carico della stazione appaltante	4
Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	4
Art. 7- Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 8 - Durata del contratto.....	6
Art. 9 - Importo del contratto.....	6
Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto	6
Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto	6
Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità	6
Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	6
Art. 15 - Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 16 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	7
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	8
Art. 18 - Subappalto.....	8
Art. 20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	8
Art. 21 - Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.....	9
Art. 22 - Clausola sociale - lavoratori svantaggiati	10
Art. 23 - Sicurezza	10
Art. 24 - Elezione di domicilio dell'appaltatore	10
Art. 25 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 26 - Obblighi assicurativi.....	12
Art. 27 - Penali	13

Art. 28 - Risoluzione del contratto	13
Art. 29 - Recesso	14
Art. 30 - Definizione delle controversie.....	14
Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 32 - Obblighi in materia di legalità	15
Art. 34 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
Art. 35 - Disposizioni anticorruzione	15
Art. 36 - Norma di chiusura	15
Allegati:.....	16


 f.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Piergiorgio Rossi